



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI ZUBIENA

P.zza Quaglino 21 13888 ZUBIENA

p.i. 00410150023 – c.f. 81000630020

DECRETO SINDACALE N° 2/2023 del 28.06.2023
Incarichi di Elevata Qualificazione – Attribuzione Retribuzione di
posizione – decorrenza 01/07/2023

II SINDACO

Premesso che la Giunta Comunale con deliberazione n. 40 del 24/05/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto “CCNL 16 NOVEMBRE 2022 - AREA DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI – CONFERMA DELLA ISTITUZIONE E MODIFICA REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI”, ha confermato l’istituzione, per l’anno 2023, dell’area delle Elevate qualificazioni e i criteri per la nomina delle Elevate Qualificazioni stesse;

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 17/05/2023 ad oggetto: “METODOLOGIA DI GRADUAZIONE DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI E PESATURA DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI CHE PRESTANO SERVIZIO NELL'ENTE” è stata definita la metodologia di cui all’oggetto;

Che con deliberazione di Giunta Comunale n.47 del 21.06.2023 ad oggetto:” Determinazione valori economici retribuzione di posizione ai dipendenti responsabili degli uffici e dei servizi – titolari di posizioni organizzative” sono stati determinati i valori economici delle indennità di posizione organizzativa;

Ricordato che, in data 16 novembre 2022, è stato sottoscritto il nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali e che, tale contratto, agli artt.16 e 17, recita testualmente:

“Art.16 - Incarichi di Elevata Qualificazione”

1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all’art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;

- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad

elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:

- a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area. 4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica:

- a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti;
- b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori.

“Art. 17 - Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato”

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.

5. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale.

6. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 79 (Risorse decentrate).

Precisato che gli importi dell'indennità per la retribuzione di posizione per il periodo 01/07/2023 – 30/06/2026, oltre alla retribuzione di risultato come contrattualmente previsto sono stati definiti con Delibera di Giunta Comunale n.47 del 21/06/2023;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 21/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2023-2025 DUP e nota integrativa;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 11/01/2023, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto:
"APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PARTE DESCRITTIVA; PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 2023-2025-;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 7 DEL 18.01.2023, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023/2025 DI CUI ALL'ART.6 DEL D.L. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 113/2021. ADEMPIMENTI NELLA FASE TRANSITORIA PER ENTI CON MENO DI 50 DIPENDENTI.

Visti:

- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- i vigenti CCNL del comparto Funzioni Locali;

DECRETA

1. DI RICHIAMARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. DI INDIVIDUARE gli importi delle retribuzioni di posizione annue e di risultato per i titolari di incarichi di Elevata Qualificazione per il periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2026 come determinati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 21/06/2023 nelle seguenti occorrenze:

OMISSIS, Segretario Comunale E.Q. per l'area Affari Generali € 8.400,00 corrisposto 0,00;

• OMISSIS, inquadrata nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione – per l'Area Finanziaria - € 8.400,00;

Decreta di assumere in capo a se stesso la responsabilità per l'area Tecnica corrisposto 0,00;

3. AI DIPENDENTI incaricati sono attribuite, a norma dell'art. 109, comma 2 del D.lgs n. 267/2000, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo D.lgs 267/2000, nonché ogni altra funzione prevista dallo Statuto Comunale e dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

4. L'INCARICO potrà essere rinnovato nel rispetto delle formalità previste dall'art. 16 comma 1 del C.C.N.L 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali e dei criteri per il conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione disposti dalla Giunta Comunale;

5. L'INDENNITÀ di posizione assorbe tutte le indennità previste dal CCNL 16.11.2022, ad eccezione di quelle specificatamente previste dall'art. 20 del medesimo CCNL o dalla Legge;

6. AI DIPENDENTI spetta altresì una retribuzione di risultato, come stabilito con atto deliberativo di Giunta Comunale n.47 in data 21/06/2023 per un importo non inferiore al 15% del budget della retribuzione di posizione;

7. L'EROGAZIONE della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positiva dell'attività del dipendente, ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CCNL 16.11.2022;

8. DI PUBBLICARE, in elenco, il presente provvedimento nella sezione amministrazione trasparente.

Il Sindaco
f.to Davide Basso